

STUDIOPIAZZA

CONSULENZA AZIENDALE • CONTABILE • FISCALE

AREA LEGALE

Avv. Diego Bertoletti

Avv. Erika Scaroni

Avv. Erika Valseriati

Carissimi Tutti,

la gravissima emergenza sanitaria che sta riguardando l'intero Paese e, *in primis*, la Lombardia, ha spinto Stato e Regioni ad adottare una serie di provvedimenti urgenti volti ad arginare la diffusione del COVID19.

A seguito delle misure adottate nel corso dello scorso weekend, si pone però la necessità di fare chiarezza sulla querelle normativa insorta.

E infatti, dapprima è stata emanata un'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, che ha dato un drastico giro di vite alle restrizioni fino a quel momento imposte dal Governo (tra cui la chiusura di tutte le aziende non rientranti nella produzione di beni di prima necessità), giusta delega ricevuta; in tarda serata è arrivata, tuttavia, anche la decisione del Governo, formalizzata [in data 22.03.2020 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri](#), che ha sostanzialmente confermato la decisione della Regione Lombardia, apportando però alcune vistose modifiche.

Da un lato, infatti, [l'ordinanza del 21 marzo 2020 del Presidente della Regione Lombardia](#) stabilisce la chiusura delle attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza e consente alle persone fisiche il rientro presso il proprio domicilio, dall'altro, il Dpcm 22 marzo 2020, dispone la non sospensione delle attività professionali e restringe la possibilità di rientro alle ipotesi di comprovata urgenza.

Il problema interpretativo che si pone è quale fonte prevale nel caso specifico e, dunque, al di là dei tempi e delle forme adottate, la scelta di quali imposizioni noi lombardi dovremo ritenere vincolanti.

La questione è solo in apparenza astratta, perché comporta conseguenze concrete diverse a seconda della scelta interpretativa effettuata, tanto che, proprio in queste ore, la stessa Regione Lombardia ha chiesto un chiarimento al Governo.

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS)

Tel. 030.2731431

d.bertoletti@studio-piazza.com

e.scaroni@studio-piazza.com

e.valseriati@studio-piazza.com

sito web www.studio-piazza.com

STUDIOPIAZZA

CONSULENZA AZIENDALE • CONTABILE • FISCALE

AREA LEGALE

Avv. Diego Bertoletti

Avv. Erika Scaroni

Avv. Erika Valseriati

Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 117 Costituzione, così come riformato nel 2003, la Legislazione è oggi suddivisa tra Stato e Regioni secondo il principio per cui lo Stato ha competenza esclusiva solo sulle materie specificamente elencate nella norma anzidetta, mentre ha competenza concorrente con le Regioni su un buon numero di materie, tra le quali la tutela della salute, arrivando a non averne alcuna in tutto ciò che non gli è espressamente riservato.

Sulla tutela della salute, dunque, la potestà legislativa spetta senz'altro alla Regione, potendo lo Stato soltanto determinare i principi fondamentali.

Sin qui non ci sarebbero dubbi nel ritenere che l'ordinanza regionale debba prevalere. Il problema sorge però laddove si consideri che le limitazioni alla libertà personale per questioni di ordine pubblico e sicurezza non possano che essere attuate con legge dello Stato, avendo quest'ultimo potestà legislativa esclusiva.

Ecco, dunque, da dove emergono le diatribe dei giuristi, che si trasformano presto in dubbi concreti per ognuno di noi, anche perché in queste ore la Regione Lombardia continua a sostenere la validità dell'Ordinanza, anche sulla scorta della delega precedentemente concessa, mentre il Governo al momento non si esprime, pur avendo emanato un decreto che, implicitamente, revoca o sospende la delega.

Se si ritiene che gli interventi concernano la salute pubblica, l'Ordinanza della Regione Lombardia e le sue disposizioni debbono prevalere sul DPCM; al contrario, se si pensa che gli interventi riguardino l'ordine pubblico e, in particolare, la limitazione delle libertà costituzionalmente garantite, il DPCM prevarrà sull'Ordinanza.

Fortunatamente, non si tratta di due provvedimenti agli antipodi. Lo scontro avviene solo sulla chiusura di alcune attività, tra cui gli studi professionali, i cantieri edili, alcune attività artigianali e gli alberghi: il DPCM prevede che gli stessi possano, assicurate tutte le tutele, continuare la propria attività, mentre l'ordinanza regionale stabilisce la chiusura degli stessi, salvo che per servizi indifferibili ed urgenti, ovvero sottoposti a termini di scadenza.

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS)

Tel. 030.2731431

d.bertoletti@studio-piazza.com

e.scaroni@studio-piazza.com

e.valseriati@studio-piazza.com

sito web www.studio-piazza.com

STUDIOPIAZZA

CONSULENZA AZIENDALE • CONTABILE • FISCALE

AREA LEGALE

Avv. Diego Bertoletti

Avv. Erika Scaroni

Avv. Erika Valseriati

La soluzione non è di certo ovvia e, in attesa dei dovuti chiarimenti, si auspica la convivenza dei due provvedimenti, ricordando che, per quanto ci riguarda, la normativa regionale in questo momento è quella che più ci rappresenta concretamente e che verosimilmente verrà presa in considerazione dalle Forze dell'Ordine.

Il consiglio più sentito è quello di ricorrere al buon senso: tutto ciò che non è necessario ed inderogabile, può essere rimandato.

Chi ha la possibilità di ricorrere alla modalità smartworking, non esiti ad utilizzarla sino a quando l'epidemia non si sarà arrestata.

Da ultimo, per le aziende che, a seguito dell'emanazione dei provvedimenti possono continuare la produzione poiché legate alle filiere garantite, raccomandiamo prudenza e doverosa perizia.

Si raccomanda l'applicazione capillare dei protocolli di sicurezza anti-contagio, nonché l'implementazione di strumenti di protezione per i singoli lavoratori.

Più alto è il rischio di contagio, più stringenti devono essere le misure precauzionali adottate, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 2087 Codice Civile e il contenuto del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08), per cui i datori di lavoro hanno l'obbligo di adottare tutte le misure atte a tutelare i dipendenti dal cosiddetto rischio biologico.

Nel caso di specie, sebbene si possa parlare di rischio biologico generico, quindi non direttamente riconducibile all'attività professionale, è opportuno che le società operanti valutino attentamente i rischi di contagio mediante l'ausilio degli organi istituiti in materia antinfortunistica, aggiornando il DVR e nominando un responsabile che costantemente monitori la situazione; coinvolgano, ove presenti, i rappresentanti dei lavoratori; informino diligentemente i propri dipendenti e collaboratori circa i protocolli anti-contagio e vigilino sull'effettiva attuazione degli stessi.

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS)

Tel. 030.2731431

d.bertoletti@studio-piazza.com

e.scaroni@studio-piazza.com

e.valseriati@studio-piazza.com

sito web www.studio-piazza.com

STUDIOPIAZZA

CONSULENZA AZIENDALE • CONTABILE • FISCALE

AREA LEGALE

Avv. Diego Bertoletti

Avv. Erika Scaroni

Avv. Erika Valseriati

Per tutte le cautele (tra cui la sensibilizzazione della popolazione aziendale circa l'attuazione del protocollo, la sospensione delle trasferte e l'utilizzo di modalità di lavoro in smartworking, adeguata pulizia ecc.), si rimanda al [protocollo di gestione emergenze pubblicato dal Governo in data 14.03.2020](#).

Si rammenta che l'attuazione dei controlli sopramenzionati è da considerarsi un'efficace prova di *compliance* aziendale, in ottica di prevenzione di contestazioni ex D. Lgs. 231/2001.

Restiamo reperibili per qualsiasi dubbio.

Avv. Diego Bertoletti

Avv. Erika Scaroni

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS)

Tel. 030.2731431

d.bertoletti@studio-piazza.com

e.scaroni@studio-piazza.com

e.valseriati@studio-piazza.com

sito web www.studio-piazza.com